



Nuovo Protocollo di Lavoro
tra
il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
e
il Membro Nazionale italiano presso Eurojust

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ed il Membro Nazionale italiano presso Eurojust,

vista la legge n. 8 del 1992, la legge n. 43 del 2015, la legge n. 41 del 2005 che attua la Decisione del Consiglio n. 187/2002 istitutiva di Eurojust nonché la Decisione Quadro del Consiglio n. 671 del 2005 sullo scambio di informazioni in materia di terrorismo;

premesso e considerato che:

la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è autorità giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio nazionale, ai fini del coordinamento e dell'impulso di indagini per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo, di cui all'art. 51 terzo comma bis e quater c.p.p.; inoltre la D.N.A. svolge anche le funzioni di Corrispondente Nazionale di Eurojust oltre che Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea;

il Membro Nazionale italiano di Eurojust, a sua volta, ha il compito di agevolare ed assicurare il coordinamento di indagini per fattispecie di criminalità a carattere transnazionale, specie di criminalità organizzata e di terrorismo, e di agevolare i rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale penale;

è opportuno intensificare le reciproche relazioni per migliorare lo scambio di informazioni, di carattere investigativo e strategico, essenziali all'azione di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e al terrorismo internazionale, sfruttando appieno le possibilità offerte dall'attuale quadro normativo, senza creare nuovi obblighi ed oneri per ciascun Ufficio;

il regime giuridico dei dati trattati da Eurojust secondo i parametri di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, è conforme alle esigenze di tutela della segretezza e riservatezza delle indagini condotte dalle autorità italiane;

il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ed il Membro Nazionale italiano di Eurojust hanno concordato di regolare i rapporti dei rispettivi Uffici anche attraverso il presente Nuovo Protocollo Operativo, che sostituisce il precedente già sottoscritto nel 2014;

quanto sopra considerato e premesso,

Convengono il seguente Protocollo operativo.

1

Finalità

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Membro Nazionale italiano di Eurojust convengono di applicare, nel rispetto delle proprie competenze e secondo le norme nazionali e sovranazionali vigenti, il seguente Protocollo Operativo nelle relazioni reciproche dei rispettivi Uffici, al fine di incrementare il reciproco scambio di informazioni, per una più efficace azione di contrasto giudiziario al crimine organizzato ed al terrorismo internazionale. Il protocollo operativo non comporta alcun obbligo od onere aggiuntivo per i due Uffici, particolarmente di carattere finanziario.

2

Trasmissione di informazioni a carattere investigativo dal Procuratore Nazionale al Membro Nazionale di Eurojust

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo si adopererà affinché, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, Legge 14 marzo 2005, n. 41, il Procuratore della Repubblica procedente comunichi tempestivamente al Membro nazionale italiano di Eurojust ogni informazione relativa all'esistenza di indagini in corso per reati di criminalità organizzata e di terrorismo che concernono, contestualmente, il territorio italiano e quello di uno o più Stati Membri ovvero di Stati terzi.

Il Membro nazionale italiano di Eurojust potrà, a sua volta, fare richiesta delle informazioni concernenti le indagini di cui sopra, allorquando ne abbia avuto notizia.


Il successivo utilizzo verso autorità straniere delle informazioni ricevute ai sensi dei due commi precedenti, da parte del Membro nazionale di Eurojust avverrà solo previo consenso dell'autorità giudiziaria titolare del procedimento, da acquisirsi a cura del suddetto Membro.

La trasmissione di informazioni al Membro nazionale italiano di Eurojust sarà considerata come richiesta di assistenza nei soli casi in cui ciò sia espressamente indicato dall'Autorità Giudiziaria nazionale procedente.

3

Trattamento delle informazioni ed iniziative da parte del Membro nazionale italiano

Ricevute le informazioni di cui al punto 2), il Membro nazionale italiano si adopererà per verificare eventuali collegamenti con altre indagini pendenti nei Paesi interessati, ovvero per promuovere nuove indagini nei paesi dell'UE interessati, esercitando le proprie prerogative e tenendo informato il Procuratore Nazionale di ogni sviluppo. Per tali verifiche il Membro nazionale italiano terrà conto dei dati disponibili nel sistema informativo di Eurojust (CMS) e



dei dati che saranno resi disponibili da Europol. La comunicazione ad Europol delle informazioni di cui al punto 2, da parte del Membro nazionale italiano, potrà avvenire esclusivamente previa specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica titolare delle stesse.

4

Trasmissione di informazioni a carattere operativo dal Membro nazionale alla Procuratore Nazionale

Il Membro nazionale italiano di Eurojust, ove rilevi l'esigenza di coordinamento a livello nazionale o di collegamento in relazione ad indagini per i reati di cui all'art. 51 terzo comma bis e quater c.p.p., informerà il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sempre che tale informativa non sia già stata effettuata dall'Autorità Giudiziaria Nazionale titolare del procedimento.

In caso di attacco terroristico in uno Stato membro, il Membro nazionale trasmetterà tempestivamente al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo le informazioni di cui all'art. 2 par. 5 della decisione 2005/671/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, eventualmente rese disponibili dal Membro nazionale dello Stato membro interessato, ai fini della verifica di ogni possibile collegamento con i dati esistenti nelle banche dati e negli altri sistemi informativi della DNA.

Il Membro Nazionale italiano, inoltre, darà comunicazione, tempestivamente, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo della convocazione delle e riunioni di coordinamento che si svolgeranno presso Eurojust concernenti i reati indicati nel presente Protocollo.

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, a sua volta, comunicherà tempestivamente al Membro nazionale italiano di Eurojust la convocazione di riunioni di coordinamento nazionale per indagini aventi proiezione transnazionale, anche ai fini delle verifiche di collegamenti con altri casi noti ad Eurojust.

Le Parti concorderanno, caso per caso, la partecipazione dei magistrati dei propri Uffici alle riunioni di coordinamento, sovranazionale e nazionale.

5

Scambio di informazioni in relazione alla costituzione di squadre investigative comuni

Ai fini del coordinamento investigativo sovranazionale, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo informerà il Membro nazionale di Eurojust della richiesta di istituzione di una squadra investigativa comune ai sensi del d.lgs. n. 34/2016, in relazione a procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata e/o di terrorismo internazionale, nonché dei risultati del lavoro di tali squadre.

A sua volta, ai fini del coordinamento investigativo nazionale, il Membro nazionale per l'Italia di Eurojust informerà il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo della richiesta di istituzione di una squadra investigativa comune ai sensi del decreto legislativo citato ed in relazione ai reati di cui all'art. 51 co. 3 bis e 3 quater cpp, di cui abbia avuto contezza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché dei risultati del lavoro di tali squadre.



Trasmissioni di informazioni a carattere strategico ed altre informazioni

I due Uffici si scambieranno reciprocamente ogni altra informazione disponibile, anche di tipo strategico, riguardanti la criminalità organizzata e/o gli strumenti di prevenzione e contrasto, in vista dell'aggiornamento reciproco sulle evoluzioni dei fenomeni criminali, specie transnazionali e degli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale.

Punti di Contatto e modalità di trasmissione delle informazioni

Punti di contatto per l'attuazione del presente protocollo di lavoro e per le conseguenti comunicazioni sono il Procuratore Nazionale ovvero altro magistrato del suo Ufficio quale Corrispondente Nazionale di Eurojust, ed il Membro nazionale italiano presso Eurojust ovvero i suoi Assistenti.

Le informazioni verranno scambiate assicurando la massima riservatezza delle stesse ed adottando ogni iniziativa per la corretta conservazione e protezione dei dati ricevuti. Per le comunicazioni urgenti gli Uffici potranno comunicare anche via email, ovvero con fax o con mezzo telefonico.

Videoconferenza

I due Uffici potranno utilizzare il sistema della videoconferenza, secondo le migliori tecnologie in uso e disponibili, per le comunicazioni reciproche, nei casi appropriati, e quale possibile modalità per lo svolgimento a distanza di riunioni di coordinamento.

Efficacia, durata e comunicazioni

Il presente Protocollo di lavoro, redatto in duplice originale ed in lingua italiana, sostituisce il precedente già intercorso tra i due Uffici nel 2014 e diviene operativo all'esito della sua sottoscrizione da parte del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e del Membro Nazionale italiano presso Eurojust.

Esso potrà essere modificato col consenso dei due Uffici che, in ogni caso, procederanno a periodiche consultazioni, almeno annuali, per verificarne il corretto funzionamento e la perdurante utilità.

Copia dello stesso viene inviata al Ministero della Giustizia italiano, al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

Roma, 4 - LUG 2017

**Il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo**

Franco Roberti

**Il Membro Nazionale italiano presso
Eurojust**

Filippo Spiezia